

SERVIZIO PROPONENTE: Amministrazione del Personale

Allegati:
1) Prospetto (A)

Referente dell'Istruttoria
Dott.ssa Paola Viridis

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Marco Biagini

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 22/12/2016 al 05/01/2017

per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dott. Giuseppe Melis

DELIBERAZIONE n° 853 del 19/12/2016

OGGETTO: Attribuzione fascia superiore dell'indennità di esclusività ai dirigenti dell'area medico-veterinaria e dell'area sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa per esperienza professionale maturata ai 5 ed ai 15 anni di servizio.

PROPOSTA N° _____ DEL ____ / ____ / 2016

Servizio: Servizio Amministrazione del Personale

REFERENTE ISTRUTTORIA: Dott.ssa Paola Viridis

IL DIRIGENTE: Dott. Marco Biagini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che l'articolo 5 comma 5 del CCNL II biennio economico – Area dirigenza medico-veterinaria ed Area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, prevede per i dirigenti medici e veterinari, nonché per i dirigenti del ruolo sanitario, il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività, per l'esperienza professionale maturata al compimento dei 5 e dei 15 anni di servizio, previo superamento della verifica positiva da parte del Collegio Tecnico, ai sensi dell'art. 25 e s.s. del CCNL 3 novembre 2005 - Area dirigenza medico-veterinaria ed Area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa;

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 678 del 28 aprile 2009 si è proceduto ad approvare il Regolamento attuativo del sistema di valutazione della dirigenza dell'ASL 5 di Oristano per la disciplina ed il funzionamento del Collegio Tecnico;

CONSIDERATO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 10 febbraio 2015 il suddetto regolamento è stato modificato ed è stato previsto che il Collegio Tecnico per la valutazione dei dirigenti con incarico professionale o con incarico di struttura semplice sia composto dal Direttore di Dipartimento/Distretto di riferimento o dal Direttore Sanitario/Amministrativo Aziendale, con funzioni di Presidente, da un dirigente appartenente alla medesima disciplina del dirigente da valutare e da un dirigente di Struttura Complessa appartenente alla medesima Area del dirigente da valutare;

DATO ATTO che con deliberazioni del Commissario Straordinario n. 232 del 14.04.2015, n. 450 del 26.06.2015 e n. 736 del 15.11.2016 sono stati nominati i Collegi Tecnici per la verifica di seconda istanza dei dirigenti al termine dei 5 e dei 15 anni di attività;

RICHIAMATO l'art. 9 del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con Legge n. 122 del 30.07.2010, in materia di contenimento delle spese nel pubblico impiego, che ha previsto nel triennio 2011/2013 il divieto del superamento del trattamento economico, ordinariamente spettante ai singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, riferito all'anno 2010;

DATO ATTO che il DPR 4.09.2013 n. 122 "Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali ai pubblici dipendenti" prevede che le amministrazioni pubbliche devono continuare ad applicare per l'anno 2014 il tetto al trattamento economico individuale;

VISTO il testo della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015), nel quale risultano assenti riferimenti al cosiddetto "blocco del trattamento economico individuale nella misura pari a quella in godimento per l'anno 2010";

RICHIAMATA la nota prot. 10967 del 30.04.2015, con la quale l'Assessorato regionale dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, trasmette il documento recante "Linee guida per l'applicazione degli effetti della legge di stabilità 2015 in materia di trattamento economico dei dipendenti del sistema

Regioni – SSN” approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 23 aprile u.s.;

DATO ATTO che nello specifico, il documento sopra riportato indica:

- “Con riferimento alla mancata riproposizione per il 2015 dell’articolo 9 comma 1 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/10, non è più operante il limite del trattamento economico individuale nella misura pari a quella in godimento per l’anno 2010. In particolare, per il SSN, sono conseguentemente ripristinate per la Dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario tutte le possibilità di progressione dell’indennità di esclusività contrattualmente previste, nonché le forme di equiparazione al raggiungimento dei 5 anni di attività per gli appartenenti alle due aree della dirigenza”;

- “Tutte le misure sopra riportate hanno effetto dal 1° gennaio 2015, senza alcuna possibilità di recupero di arretrati per il periodo 2010-2014, durante il quale hanno operato i vincoli disposti dall’articolo 9 della Legge n. 122/2010”;

PRECISATO che:

- al compimento dei cinque anni di esperienza professionale il dirigente medico, previa valutazione positiva del Collegio Tecnico in ordine ai risultati raggiunti ed alla professionalità espressa, matura secondo la normativa contrattuale vigente un duplice diritto:

- 1) l’equiparazione, ovvero l’attribuzione della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata;
- 2) l’attribuzione della fascia superiore dell’indennità di esclusività;

- al compimento dei quindici anni di esperienza professionale il dirigente medico, previa valutazione positiva del Collegio Tecnico in ordine ai risultati raggiunti ed alla professionalità espressa, matura secondo la normativa contrattuale vigente il diritto all’attribuzione della fascia superiore dell’indennità di esclusività;

DATO ATTO che ai fini del computo dell’anzianità professionale si applica quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 12 del CCNL 1998/2001, secondo biennio economico, che stabilisce due diversi criteri:

- 1) ai fini dell’attribuzione della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata si considerano soltanto i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche se in aziende o enti diversi del comparto, tra i quali non vi sia soluzione di continuità;
- 2) ai fini dell’attribuzione della fascia superiore dell’indennità di esclusività si considerano sia i rapporti di lavoro a tempo indeterminato che i rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in aziende o enti diversi del comparto, sempre senza soluzione di continuità;

RICHIAMATA la nota ARAN prot. 20350 del 6 luglio 2015, la quale, nel ribadire il principio sopra enunciato, specifica che qualora il dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si trovi in aspettativa, per l’espletamento di un incarico a tempo determinato presso altra azienda del comparto, tale periodo non può essere ritenuto utile ai fini della decorrenza di detta anzianità. Occorre dunque che, dopo l’effettuazione dell’incarico a tempo determinato, il dirigente che rientra in azienda completi il periodo mancante per il raggiungimento dei 5 anni prima di sottoporsi alla successiva valutazione da parte del competente collegio tecnico;

RICHIAMATO l’articolo 5 comma 6 del CCNL 1998/2001, Il biennio economico della dirigenza medica e veterinaria che prevede che l’indennità di esclusività decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell’esperienza richiesta;

DATO ATTO che:

- i dirigenti indicati nel prospetto allegato A) alla presente delibera, hanno maturato i requisiti:

- 1) per l’attribuzione della fascia dei cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’art. 9 comma 1 del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito in L. n. 122 del 30.07.2010 e che ai dirigenti stessi non è stato attribuito un diverso incarico o funzioni diverse da quelle ricoperte prima dell’entrata in vigenza del blocco;
- 2) per l’attribuzione della fascia dei quindici anni dopo l’entrata in vigore dell’art. 9 comma 1 del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito in L. n. 122 del 30.07.2010 e che ai dirigenti stessi non è stato attribuito un diverso incarico o funzioni diverse da quelle ricoperte prima dell’entrata in vigenza del blocco;

DATO ATTO che tutti i dirigenti indicati nel suddetto allegato A) hanno superato positivamente la verifica professionale da parte del Collegio Tecnico, ai sensi dell’art. 25 e s.s. del CCNL siglato il 3.11.2005 - Area dirigenza medico-veterinaria ed Area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa;

RITENUTO di dare immediata applicazione alle disposizioni contrattuali citate, disponendo la corresponsione dei predetti aumenti retributivi per il personale dirigenziale che abbia maturato le anzianità di servizio di 5 o di 15 anni e che abbia già superato la predetta verifica tecnica;

VISTI i CCNL per l’area della dirigenza medico-veterinaria, nonché i CCNL per l’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Per le motivazioni esposte in premessa,

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario facenti le funzioni di cui all’art. 9 comma 7 della Legge Regionale 17 novembre 2014, n.13;

DELIBERA

a) di attribuire ai dirigenti afferenti all’area della dirigenza medica e veterinaria, nonché ai dirigenti afferenti all’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa indicati nel prospetto allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, la fascia superiore dell’indennità di esclusività, nonché la fascia superiore della retribuzione di posizione per l’esperienza professionale maturata al compimento dei 5 e dei 15 anni di servizio;

b) di dare atto che tutti i dirigenti indicati nel suddetto allegato A) hanno superato positivamente la verifica professionale da parte dei Collegi Tecnici Aziendali, ai sensi dell’articolo 25 s.s. del CCNL del 3.11.2005 dell’area della dirigenza medico-veterinaria e dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa;

c) di dare atto che la documentazione relativa la valutazione in ordine all’attività professionale dei dirigenti di cui al prospetto A) è inserita nei rispettivi fascicoli personali;

d) di dare atto che i benefici economici, per coloro che hanno maturato il diritto nel corso del quadriennio 2011-2014, decorrono dal 1° gennaio 2015, senza alcuna possibilità di recupero di arretrati per il periodo durante il quale hanno operato i vincoli disposti dall’articolo 9 della Legge n. 122 del 30.07.2010; per coloro che maturano il diritto dal 1° gennaio 2015, l’indennità decorre dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dell’esperienza richiesta;

e) di imputare la spesa per l’attribuzione della fascia superiore dell’indennità di esclusività e della fascia superiore della retribuzione di posizione di cui alla presente deliberazione sui seguenti conti economici:

- 0509010101 “competenze fisse del personale del ruolo sanitario – dirigenza medica a veterinaria tempo indeterminato;
- 0509010201 “competenze fisse del personale del ruolo sanitario – dirigenza SPTA tempo indeterminato;

f) di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Amministrazione del Personale ed al Servizio Contabilità e bilancio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Luciano Oppo

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giovanni M. L. Mastinu